

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2934

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998

Presentato il 13 novembre 2009

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo concernente la mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 ottobre 1998, risponde alle crescenti esigenze di cooperazione nel campo giudiziario, determinate anche dal notevole e sempre crescente interscambio economico-commerciale con Hong Kong.

Tra i due Paesi, infatti, è anche in vigore l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999, reso esecutivo dalla legge 11 luglio 2002, n. 149, ed entrato in vigore il 14 dicembre 2002.

Il perfezionamento di strumenti di cooperazione giudiziaria si rende più che mai necessario a seguito del passaggio di Hong Kong sotto la sovranità cinese, al fine di colmare il vuoto giuridico creatosi con la

cessazione degli effetti (limitatamente al territorio di Hong Kong) degli accordi in materia con la Gran Bretagna, fino ad allora vigenti.

L'Accordo in questione permette di migliorare l'efficacia della cooperazione tra Italia e Hong Kong nelle procedure investigative (identificazione e localizzazione di persone, convocazione di testimoni), nella notifica di atti giudiziari e nell'acquisizione di prove, di documenti necessari alle indagini e di atti processuali.

Lo scambio delle informazioni o della documentazione citata non avverrà più, come normalmente succede in caso di assenza di accordi bilaterali, per via diplomatica, ma direttamente tra il Ministero della giustizia italiano e il *Secretary for Justice* di Hong Kong, indicati quali Autorità centrali (articolo II).

Alle domande di assistenza verrà dato seguito sulla base della disciplina stabilita dalla legge della Parte richiesta secondo le indicazioni contenute nella stessa domanda, nella misura in cui esse non contrastino con la legge della Parte richiesta. Ogni ritardo nell'esecuzione dell'assistenza dovrà essere prontamente indicato e giustificato.

L'assistenza potrà essere rifiutata solo in alcuni casi, tassativamente indicati nell'Accordo: ad esempio, in caso di contrasto con l'ordine pubblico, in caso di reati politici, nel caso in cui la persona oggetto della richiesta sia già stata condannata nella Parte richiesta per lo stesso reato (principio del *ne bis in idem*), nel caso in cui il reato per il quale è richiesta l'assistenza non venga considerato tale nella legislazione della Parte richiesta (articolo III).

L'Accordo, che recepisce e applica in pieno i principi giuridici propri delle con-

venzioni europee e internazionali in materia di cui è parte il nostro Paese, contribuirà senz'altro a migliorare la qualità della collaborazione giudiziaria tra l'Italia e la regione amministrativa speciale di Hong Kong.

In particolare sono disciplinate le modalità con cui devono essere formulate le richieste di assistenza (articolo IV) e le modalità di esecuzione delle medesime (articolo V).

Viene inoltre precisata la necessità di consentire la rappresentanza della Parte richiedente nei procedimenti originati da richieste di assistenza e le modalità di ripartizione delle spese di esecuzione delle richieste (articolo VI).

Si stabiliscono le modalità dell'acquisizione di prove, oggetti e documenti (articolo VIII), delle richieste di notifiche (articolo X), del trasferimento di persone in stato di custodia (articolo XIII) o di altri soggetti (articolo XIV), anche in qualità di testimoni o periti.

Sono inoltre disciplinate le modalità di esecuzione delle richieste di perquisizioni e sequestri (articolo XVI), degli accertamenti relativi ai proventi di reato e alla loro confisca (articolo XVII) e di risoluzione delle vertenze (articolo XVIII).

Il presente Accordo, benché firmato nel 1998, è ancora attuale in quanto intimamente connesso con l'altro Accordo in materia giudiziaria, già ratificato nel 2002 ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 149, e anche in considerazione del fatto che l'interscambio in materia giudiziaria tra i due Paesi è sempre molto frequente. La controparte continua inoltre a sollecitare la ratifica italiana dell'Accordo, avendo essa provveduto da tempo in tal senso.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni)

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL concernente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, firmato a Roma il 28 ottobre 1998".

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Giustizia

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. VI lett.)b, c, d
2. Art..... comma.....
3. Art. ... comma.....
4. Art..... comma.....
5. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. 3 comma 2
2. Art comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell' Articolo n. VI

- Spese di trasferimento dei detenuti, perizie, spese per testimoni o periti.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

	NO
--	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei Prezzi - tipo vigenti; compensi, indennità, spese per traduzioni stabilite in modo forfettario; diaria in base al D.M. 13 gennaio 2003, leggi indicate in Appendice e legge n. 248/06.

C.2) **Metodologia di calcolo.**

Calcoli logico-matematico secondo i dati forniti dal Ministero competente.

e/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-34.880	-34.880	-34.880

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri			
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge n.170/97 articolo 3 comma 1	34.880	34.880	34.880
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa	34.880	34.880	34.880

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolo comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	34.880	34.880	34.880
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			
MODALITÀ DI COPERTURA:			
A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente			
-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			
C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente			
-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			
TOTALE COPERTURA (A+B+C)			

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

Si è resa necessaria per garantire la tutela dei diritti soggettivi derivanti dal provvedimento.

.....
.....
.....
.....

APPENDICE

Al fine di determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese si è tenuto conto dei dati forniti dal competente ufficio del Ministero della Giustizia.

Ipotizzando un numero medio di 10 casi di richieste annue di assistenza dei quali al 50% viene operato il trasferimento del detenuto chiamato a deporre in qualità di testimone, nonché di cinque casi di comparizioni di testimoni o periti richiesti dallo Stato italiano, e le spese per traduzioni di documenti od atti si avrà la seguente spesa:

Art. VI:

- lett. b) : spese per compensi ed indennità per testimoni e periti:

(€ 100 x 5 periti x 2 esami x 2 gg.) = Euro 2.000

- lett. c) : spese per interprete per traduzione degli atti Euro 4.000

- lett. d) : per il trasferimento dei detenuti viene previsto il rimborso delle sole spese di viaggio:

- Biglietto aereo Roma-Hong Kong solo andata
(Euro 1.300 x 5 detenuti)= Euro 6.500

- Per il personale di scorta ai detenuti: vengono previsti due accompagnatori per ciascun detenuto:

Spese di missione:
pernottamento
(Euro 150 al giorno x 10 pers. x 2 gg.)= Euro 3.000

- diaria giornaliera per ciascun funzionario,
Euro 103 che viene ridotta di Euro 34,
corrispondente ad 1/3 della stessa.
Ad Euro 69 vanno aggiunti Euro 27 quale
quota media per contributi previdenziali,
assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi
n. 335 dell'8.8.95, n. 662 del 23.12.96 e
del D.L.vo n. 446 del 15.12.1997, per un
totale di Euro 96.
(Euro 96 x 10 pers. x 2 gg.) = Euro 1.920

Spese di viaggio:

- biglietto aereo A/R Roma - Hong Kong
(Euro 1.000 x 10 pers.) = Euro 10.000

- spese di viaggio e soggiorno a periti e testimoni:

considerando una permanenza ad Hong Kong di due giorni ed in base al precedente calcolo della missione si può ipotizzare una spesa di Euro 1.492 per ciascun perito o testimone pertanto si avrà un onere annuo di Euro 7.460.

	<u>Euro 7.460</u>
Totale onere (art.VI)	Euro 34.880

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2010, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della Giustizia ammonta ad Euro 34.880.

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente ai detenuti, ai funzionari, alla durata delle riunioni, ai compensi, alle indennità ed alle spese per traduzioni, costituiscono i riferimenti finanziari ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto della L. 248/2006 che riduce del 20% l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30% sulla stessa, prevista dall'art.3 del R.D. 3 giugno 1926 n.941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il provvedimento in parola si è reso necessario per colmare il vuoto giuridico creatosi a seguito della cessazione degli effetti degli accordi in materia con la Gran Bretagna, limitatamente al territorio di Hong Kong.

L'autorizzazione legislativa alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale si è resa necessaria sulla base del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, sia in quanto l'atto internazionale in parola determina modifiche all'ordinamento giudiziario, sia in quanto dall'attuazione del medesimo derivano oneri, ancorché modesti, a carico del bilancio dello Stato.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo in questione non presenta, in linea di principio, aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni trattandosi di disposizioni in materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.

D) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

2. Contesto normativo comunitario e internazionale.

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, ma anzi costituisce utile strumento di coerente completamento della legislazione nazionale.

3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non emergono in proposito rilievi o osservazioni.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Non figurano, nel progetto, riferimenti normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Tenuto conto del tipo di atto in considerazione, non vi sono ricorsi alla tecnica della novella.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1. Il contesto e gli obiettivi.

Il provvedimento in parola si è reso necessario per colmare il vuoto giuridico creatosi a seguito della cessazione degli effetti di tutti gli accordi in materia giudiziaria con la Gran Bretagna, limitatamente al territorio di Hong Kong, in quanto tale territorio è passato, con lo *status* di regione amministrativa speciale, sotto la sovranità cinese.

L'Accordo in questione favorirà le Autorità centrali delle Parti contraenti, individuate nell'articolo II dell'Accordo nel Ministero della giustizia per l'Italia e nel *Secretary for Justice* per il territorio di Hong Kong, nella cooperazione per le procedure investigative come l'acquisizione di prove, oggetti e documenti per fini di indagine o di perseguimento penale in relazione a un reato o a un procedimento per un fatto di rilevanza penale, l'identificazione e la localizzazione di persone, la notifica di documenti, il trasferimento sia di persone in stato di custodia che di altri soggetti o periti per deporre in qualità di testimoni, le perquisizioni e i sequestri e gli accertamenti sui proventi di reato.

I soggetti destinatari sono gli stessi soggetti internazionali già parti dell'Accordo in materia di trasferimento delle persone condannate, fatto ad Hong Kong il 18 dicembre 1999, reso esecutivo dalla legge 11 luglio 2002, n. 149, ed entrato in vigore il 14 dicembre 2002.

2) Le procedure di consultazione.

Le procedure negoziali previste per la redazione del testo dell'Accordo si sono tenute come richiede la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. In particolare erano presenti le delegazioni dei due Paesi composte da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia (Ministero della giustizia) e diplomatici del Ministero degli affari esteri.

Le procedure interne per il recepimento dell'Accordo coinvolgono invece le amministrazioni interne maggiormente interessate, che vengono consultate perché esprimano il loro parere, prima della presentazione del disegno di legge di ratifica all'esame del Consiglio dei ministri.

Nel caso in specie sono stati chiamati al concerto interministeriale i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

3) La valutazione dell'opzione di non intervento.

L'opzione di non intervento risulta di per sé contrastante con la necessità dell'intervento legislativo imposta dall'articolo 80 della Costituzione.

4) *La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.*

L'Accordo presenta un contenuto analogo a quello di precedenti intese stipulate con altri Paesi; il testo proposto pertanto segue uno schema consolidato che per la materia trattata rientra tra le fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione e pertanto non risulta possibile utilizzare un provvedimento diverso da quello proposto.

Si evidenzia inoltre che il provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

5) *La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.*

Dovendo quindi redigere necessariamente un disegno di legge, si è proceduto ad utilizzare lo schema tipo di provvedimento necessario per autorizzare il Capo dello Stato a ratificare gli atti internazionali, con la sola aggiunta dell'articolo riguardante la copertura finanziaria.

6) *L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.*

Il provvedimento non incide sulle attività delle imprese, né sul regime dei mercati.

7) *Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.*

La collaborazione tra i due Paesi avverrà tra le corrispondenti Amministrazioni e Uffici giudiziari, attraverso l'utilizzo del personale esistente, nella ordinaria prassi di cooperazione internazionale tra Paesi ove sia vigente un regime di mutua assistenza in materia penale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 34.880 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA****E****IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE
DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE****CONCERNENTE****LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE**

Il Governo della Repubblica Italiana, ~~debitamente autorizzato dal~~
~~Governo sovrano responsabile dei suoi affari esteri,~~ ed il Governo della
Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare
Cinese, debitamente autorizzato dal Governo Centrale della Repubblica
Popolare Cinese

Desiderando migliorare l'efficacia della loro cooperazione nelle
indagini e nei procedimenti penali e nella confisca dei proventi di reati,

Hanno concordato quanto segue:



ARTICOLO I**AMBITO DELL'ASSISTENZA**

(1) Le Parti, in conformità con le disposizioni di questo ^o accordo, si presteranno reciproca assistenza nelle indagini penali, nel perseguimento di reati e nei procedimenti relativi a reati.

(2) l'assistenza comprende:

- (a) l'identificazione e la localizzazione di persone;
- (b) la notifica di documenti;
- (c) l'acquisizione di prove, cose e documenti;
- (d) l'esecuzione delle richieste di perquisizione e sequestro;
- (e) la facilitazione della comparizione personale dei testimoni e dei periti;
- (f) il trasferimento temporaneo delle persone detenute che devono comparire come testimoni;
- (g) la produzione di atti giudiziari o ufficiali;
- (h) l'individuazione, il blocco e la confisca di proventi o strumenti di attività criminali;
- (i) la fornitura di informazioni, documenti e atti;
- (j) la consegna di cose, compreso il prestito di reperti e corpi di reato;
- (k) altre forme di mutua assistenza giudiziaria compatibili con l'oggetto del presente Accordo, ma non incompatibili con la legge della Parte richiesta.



(3) L'assistenza prevista dal presente Accordo si riferisce anche ai reati contro le leggi fiscali e tributarie, doganali, sul controllo dei cambi esteri ed in altre materie fiscali o tributarie, ma non si riferisce ai relativi procedimenti non penali.

(4) L'assistenza non comprende:

(a) la consegna di persone ricercate;

(b) l'esecuzione, nella Parte richiesta, di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente, senza pregiudizio per le disposizioni dell'art. XVII;

(c) il trasferimento di persone in stato di custodia per l'esecuzione di pene.

(5) Il presente Accordo è destinato esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria fra le Parti e, per evitare dubbi, nessun privato può avere diritto, in base al presente Accordo, di presentare domande di assistenza o di opporvisi.

ARTICOLO II**AUTORITA' CENTRALE**

- (1) Ciascuna Parte istituirà una Autorità Centrale.
- (2) L'Autorità Centrale del Governo della Repubblica Italiana sarà il Ministero di Grazia e Giustizia. L'Autorità Centrale del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sarà il *Secretary for Justice* o il funzionario da lui regolarmente autorizzato.
- (3) Le richieste a norma del presente Accordo vengono fatte dall'Autorità Centrale della Parte richiedente all'Autorità Centrale della Parte richiesta.

ARTICOLO III**LIMITI DELL'ASSISTENZA**

(1). La Parte richiesta rifiuta l'assistenza se:

(a) la richiesta di assistenza compromette la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico del Governo della Repubblica Italiana o, nel caso del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, della Repubblica Popolare Cinese;

(b) la richiesta di assistenza compromette gravemente i suoi interessi essenziali;

(c) la richiesta di assistenza riguarda un reato di natura politica;

(d) la richiesta di assistenza riguarda un reato previsto esclusivamente dalla legislazione militare e che non costituisce reato per la legge penale ordinaria;


(e) vi sono ragioni sostanziali per ritenere che dalla richiesta di assistenza possa derivare ad una persona pregiudizio per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche;

(f) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento di una persona per un reato per il quale essa è stata condannata, assolta o graziata nella Parte richiesta;

(g) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento di una persona per un reato commesso nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta e per il quale, per la legge di quella Parte, la persona non può essere perseguita per motivi di prescrizione;

(h) la Parte richiedente non può soddisfare condizioni in tema di riservatezza o limiti circa l'uso di materiali forniti;

(i) qualora la richiesta comporti misure coercitive, le azioni o le omissioni che si dichiara costituire il reato non costituirebbero reato nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta.



(j) l'assistenza richiesta consiste in atti che sarebbero contrari alla legge della Parte richiesta se il reato al quale la richiesta si riferisce fosse oggetto di indagini di procedimento penale nell'ambito della giurisdizione di quella Parte; tuttavia l'assistenza non può essere rifiutata per il solo motivo che gli atti non sarebbero permessi nella fase delle indagini relative a tale reato secondo la legge della Parte richiesta;

(k) la richiesta di assistenza riguarda un reato che comporta la pena di morte per la legge della Parte richiedente.

(2) La Parte richiesta può differire l'assistenza se l'esecuzione della richiesta può interferire con indagini o procedimenti in corso nella stessa Parte richiesta.

(3) Prima di rifiutare o differire l'assistenza a norma del presente articolo, la Parte richiesta, attraverso la propria Autorità Centrale:

(a) comunica prontamente alla Parte richiedente i motivi dell'eventuale rifiuto o differimento;

(b) si consulta con la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini ed alle condizioni ritenuti necessari dalla Parte richiesta.

(4) Se la Parte richiedente accetta l'assistenza secondo i termini e le condizioni di cui al paragrafo (3) (b), essa deve uniformarsi a tali termini e condizioni.

ARTICOLO IV

RICHIESTE

(1) Le richieste devono essere fatte per iscritto. Nei casi di urgenza, le richieste possono essere trasmesse per fax o via Interpol, senza pregiudizio per il diritto, della Parte richiesta, di avere l'originale della richiesta.

(2) Le richieste di assistenza devono contenere:

(a) il nome dell'autorità per conto della quale la richiesta è avanzata;

(b) l'indicazione degli scopi della richiesta e della natura dell'assistenza;

(c) se possibile, informazioni utili all'identificazione o alla localizzazione di persone ai fini dell'esecuzione della richiesta;

(d) l'indicazione della natura delle indagini, del procedimento e del reato o della questione di natura penale;

(e) un sommario dei fatti del procedimento e delle disposizioni di legge;

(f) ogni eventuale requisito di riservatezza;

(g) il dettaglio di eventuali procedure particolari che la Parte richiedente desidera vengano seguite;

(h) particolari circa il termine entro il quale la richiesta deve essere eseguita;

(3) La Parte richiesta fa quanto è in suo potere per preservare il carattere di riservatezza della richiesta e del suo contenuto, salvo quando la Parte richiedente consenta il contrario.

(4) La richiesta e tutti i documenti a sostegno della stessa devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Parte richiesta, a meno che la stessa Parte richiesta non dispensi l'altra Parte da tale onere.

ARTICOLO V**ESECUZIONE DELLA RICHIESTA**

- (1) L'Autorità Centrale della Parte richiesta dà pronta esecuzione alla richiesta o provvede affinchè essa venga eseguita attraverso le proprie competenti autorità.
- (2) La richiesta di assistenza viene eseguita secondo la legge della Parte richiesta e, sempre che ciò non sia contrario a tale legge, seguendo ogni possibile procedura indicata nella richiesta.
- (3) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, l'Autorità Centrale della Parte richiesta le dà comunicazione della data e del luogo di esecuzione della richiesta.
- (4) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, le autorità e le persone interessate alla richiesta di assistenza, e i loro legali rappresentanti, possono presenziare alla sua esecuzione se la Parte richiesta dà il suo consenso.
- (5) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte richiedente, di tutte le circostanze dalle quali potrebbe derivare un significativo ritardo nel dare corso alla richiesta.
- (6) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte richiedente, della decisione di non accogliere in tutto o in parte la richiesta di assistenza e dei motivi della decisione.

ARTICOLO VI**RAPPRESENTANZA E SPESE**

(1) La Parte richiesta deve adottare ogni necessaria misura ai fini della rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti originati da richieste di assistenza e deve altrimenti rappresentare gli interessi della Parte richiedente.

(2) Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese ordinarie di esecuzione della richiesta entro i suoi confini, ad eccezione:

(a) degli onorari dovuti al legale incaricato a richiesta della Parte richiedente;

(b) dei compensi dovuti ai periti;

(c) delle spese di traduzione;

(d) delle spese di viaggio e delle indennità dovute ai testimoni, ai periti, alle persone trasferite in istato di detenzione ed al personale di scorta.

(3) Se, nel corso dell'esecuzione della richiesta, risulta evidente che ai fini dell'esecuzione stessa si rendono necessarie spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni del proseguimento dell'esecuzione della richiesta.

ARTICOLO VII**LIMITAZIONI**

(1) Dopo essersi consultata con la Parte richiedente, la Parte richiesta può richiedere che, nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiedente, informazioni o prove fornite siano considerate riservate o vengano rese note o usate soltanto nell'osservanza di termini e condizioni eventualmente specificati dalla stessa Parte richiesta.

(2) La Parte richiedente non può rendere note o usare informazioni o prove fornite, per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta, senza il preventivo consenso dell'Autorità Centrale della Parte richiesta.

ARTICOLO VIII

ACQUISIZIONE DI PROVE, OGGETTI E DOCUMENTI

(1) Se viene fatta richiesta di assunzione di prova per fini di indagine o di perseguimento penale in relazione ad un reato o ad un procedimento per un fatto di rilevanza penale nell'ambito della giurisdizione della Parte richiedente, la Parte richiesta provvede affinché la prova venga assunta.

(2) Ai fini del presente ^Aaccordo, la fornitura o l'acquisizione di prove comprende la produzione di documenti, registrazioni ed altro materiale.

(3) Ai fini delle richieste di cui al presente articolo, la Parte richiedente deve specificare le domande che devono essere poste ai testimoni o le questioni sulle quali essi devono essere interrogati.

(4) Se, a seguito di una richiesta di assistenza, una persona deve essere interrogata ai fini di un procedimento nella Parte richiedente, le Parti nel procedimento nella Parte richiedente, i loro legali rappresentanti o rappresentanti della Parte richiedente possono, sempre che ciò non sia contrario alla legge della Parte richiesta, comparire e porre domande alla persona interrogata.

(5) Se la persona che deve essere interrogata oppone la propria immunità o incapacità o l'esistenza di privilegi, previsti dalla legge della Parte richiedente, la deposizione viene egualmente assunta e l'opposizione resa nota all'Autorità Centrale della Parte richiedente affinché su di essa decidano successivamente le Autorità di quella Parte. Se viene fatta opposizione per motivi di immunità, incapacità o privilegi previsti dalla legge della Parte richiesta, sull'opposizione si decide secondo la legge della stessa Parte richiesta.



ARTICOLO IX

LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE

La Parte richiesta, se ne viene fatta domanda, provvede affinché venga accertata l'identità delle persone indicate nella richiesta o il luogo in cui essa si trova.



ARTICOLO X**NOTIFICA DI DOCUMENTI**

- (1) La Parte richiesta provvede alla notifica di tutti i documenti ad essa trasmessi per tale fine.
- (2) La Parte richiedente deve trasmettere le richieste di notifica di documenti relativi ad atti da compiersi nella stessa Parte richiedente entro un termine ragionevole prima del compimento dell'atto.
- (3) La Parte richiedente deve trasmettere le richieste di notifica di documenti relativi a comparizioni nella stessa Parte richiedente almeno quaranta giorni prima della prevista comparizione.
- (4) La prova della notifica viene data:
 - (a) mediante ricevuta datata e sottoscritta dalla persona alla quale è stata fatta la notifica;
 - (b) mediante dichiarazione, della competente autorità della Parte richiesta, che la notifica è stata effettuata, con l'indicazione della sua forma e della sua data;
 - (c) in qualsiasi altra forma possibile richiesta dalla Parte richiedente. I documenti devono essere inviati immediatamente alla Parte richiedente.
- (5) La persona che ometta di uniformarsi ad atti giudiziari ad essa notificati non è per questo soggetta ad alcuna sanzione o misura coercitiva secondo la legge di nessuna delle Parti, salvo che successivamente essa entri volontariamente nel territorio della Parte richiedente e qui la notifica venga rinnovata.

ARTICOLO XI

DOCUMENTI DI PUBBLICO DOMINIO E DOCUMENTI UFFICIALI

- (1) La Parte richiesta deve fornire copia dei documenti che per la sua legge sono di pubblico dominio.

- (2) La Parte richiesta può fornire copia di documenti o registrazioni o informazioni in possesso di autorità o organi dello Stato, ma non di pubblico dominio, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui del documento, della registrazione o dell'informazione potrebbero disporre le proprie autorità di polizia e giudiziarie.

ARTICOLO XII**CERTIFICAZIONE ED AUTENTICAZIONE**

Le prove, i documenti, le trascrizioni, i verbali, le dichiarazioni e ogni altro materiale che deve essere trasmesso alla Parte richiedente viene munito di certificazione o di autenticazione soltanto se la stessa Parte richiedente ne fa richiesta. Il materiale viene certificato o autenticato dall'autorità consolare o diplomatica soltanto se la legge della Parte richiedente lo richiede specificatamente.

ARTICOLO XIII

TRASFERIMENTO DI PERSONE IN ISTATO DI CUSTODIA

(1) La persona in istato di custodia nella Parte richiesta, della quale si richiede la presenza, in qualità di testimone, nella Parte richiedente a norma del presente accordo, viene a tale fine trasferita dalla Parte richiesta nella Parte richiedente, qualora la Parte richiesta lo consenta, a condizione che la persona abbia dato il suo consenso e la Parte richiedente abbia garantito il mantenimento del suo stato di custodia e la sua successiva restituzione alla Parte richiesta entro il periodo di tempo da questa indicato, o in un momento precedente qualora la sua presenza nella Parte richiedente non fosse più necessaria. La Parte richiesta può, a richiesta della Parte richiedente, prolungare il termine per la restituzione della persona in istato di custodia.

(2) Se la persona in istato di custodia, trasferita a norma del presente articolo, acquisisce, in base alla legge della Parte richiesta, mentre si trova nella Parte richiedente, il diritto di essere liberata dallo Stato di custodia, la Parte richiesta ne dà comunicazione alla Parte richiedente la quale deve provvedere al rilascio della persona.

(3) La persona che non acconsenta ad essere trasferita a norma del presente articolo non incorre, per questo motivo, in sanzioni o misure coercitive secondo la legge di nessuna delle Parti.

previste dalla



ARTICOLO XIV**TRASFERIMENTO DI ALTRE PERSONE**

(1) Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un perito nella stessa Parte richiedente è necessaria, deve darne comunicazione alla Parte richiesta. La Parte richiesta, se ritiene che la Parte richiedente adotterà misure per la sicurezza della persona interessata, richiede al testimone o al perito di comparire e informa la Parte richiedente in merito alla risposta da esso data.

(2) In caso di richiesta a norma del presente articolo, la Parte richiedente comunica l'ammontare approssimativo delle indennità dovute, e delle spese di viaggio e di soggiorno.

(3) La persona che si rifiuti di comparire in qualità di testimone o di perito, quando ne sia stata richiesta a norma del presente articolo, non è per tale ragione soggetta a sanzioni o misure coercitive previste dalla legge delle due Parti.

ARTICOLO XV**IMMUNITA'**

(1) La persona che acconsente al trasferimento a norma dell'articolo XIII o XIV non può essere perseguita, detenuta o assoggettata a restrizioni della libertà personale nella Parte richiedente per reati commessi prima di avere lasciato la Parte richiesta, nè può essere soggetta ad azioni civili alle quali non potrebbe essere soggetta se non si trovasse nella Parte richiedente.

(2) Il paragrafo (1) non si applica se la persona, essendo stata libera di farlo, non ha lasciato la Parte richiedente entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto comunicazione che la sua presenza non era più necessaria o se, dopo avere lasciato la Parte richiedente, vi ha fatto ritorno.

(3) La persona che acconsente ad essere interrogata a norma dell'articolo XIII o XIV non può essere perseguita sulla base della sua deposizione, salvo che per falso giuramento o per altro reato assimilabile secondo la legge della Parte richiedente, alla falsa testimonianza.

(4) La persona che acconsente al trasferimento a norma dell'articolo XIII o XIV non ha l'obbligo di deporre in procedimenti diversi da quello al quale si riferisce la richiesta.

ARTICOLO XVI**PERQUISIZIONI E SEQUESTRI**

(1) La Parte richiesta dà esecuzione alle richieste, della Parte richiedente, di perquisizione, sequestro e consegna di qualsiasi cosa che:

(a) vi siano ragionevoli motivi per ritenere si trovi nella Parte richiesta:

e

(b) abbia rilevanza in un procedimento o in una indagine su di un reato per il quale sia prevista una pena detentiva massima non inferiore a due anni secondo la legge della Parte richiedente.

(2) La Parte richiesta fornisce tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Parte richiedente in merito all'esito di perquisizioni, ai luoghi dei sequestri, alle circostanze dei sequestri e alla custodia delle cose sequestrate.

(3) La Parte richiedente deve osservare tutte le condizioni eventualmente poste dalla Parte richiesta relativamente alle cose sequestrate e consegnate alla Parte richiedente.

ARTICOLO XVII**PROVENTI DI REATI**

(1) La Parte richiesta, se ne viene fatta domanda, deve adoperarsi per accertare se eventuali proventi di reati contro la legge della Parte richiedente si trovino sul proprio territorio e deve comunicare a tale Parte il risultato delle sue indagini. Nel fare la richiesta, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta gli elementi che le fanno ritenere che i proventi possano trovarsi sul suo territorio.

(2) Se, a seguito di quanto previsto nel paragrafo (1), sospetti proventi di reato vengono rinvenuti, la Parte richiesta adotta le misure consentite dalla propria legge per prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o atto di disposizione di detti proventi, in attesa che in merito ad essi l'autorità giudiziaria della Parte richiedente decida in via definitiva.

(3) Se la richiesta di assistenza viene avanzata allo scopo di ottenere la confisca di proventi, l'assistenza deve essere prestata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge della Parte richiesta. Può anche quindi essere data esecuzione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria della Parte richiedente, possono essere iniziati procedimenti relativi ai proventi ai quali la richiesta si riferisce e può essere fornita assistenza in tali procedimenti.

(4) I proventi confiscati a norma del presente accordo vengono trattenuti dalla Parte richiesta, salvo contrario accordo tra le Parti.

(5) Le richieste avanzate ai fini del presente articolo devono:

(a) contenere, per quanto possibile, la descrizione e l'ubicazione dei proventi di reato e di qualsiasi altro bene che possa essere assoggettato a misure cautelari ed a confisca, e devono indicare il loro rapporto con la persona accusata del reato o per esso condannata;

(b) essere accompagnate, se del caso, da copia di qualsiasi provvedimento o misura cautelare delle autorità giudiziarie della Parte richiedente, o del provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria

della stessa Parte richiedente, con la certificazione che il provvedimento è definitivo.

ARTICOLO XVIII

RISOLUZIONE DELLE VERTENZE

Eventuali vertenze sorte dall'interpretazione, dall'applicazione o dalla esecuzione del presente accordo vengono risolte per via diplomatica se le Autorità Centrali non riescono a raggiungere un accordo direttamente.

ARTICOLO XIX**ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE**


(1) Il presente ^Aaccordo entra in vigore trenta giorni dopo la data nella quale ciascuna Parte ha comunicato per iscritto all'altra che le proprie condizioni per l'entrata in vigore dell'^Aaccordo sono state soddisfatte.

(2) Ciascuna Parte può porre termine al presente ^Aaccordo in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra Parte. In tale caso, l'accordo cessa di avere effetto al momento del ricevimento della comunicazione. Alle richieste di assistenza ricevute prima della cessazione dell'accordo viene non dimeno dato seguito secondo i termini dell'accordo stesso, come se esso fosse in vigore.



FATTO in duplice esemplare in Roma, oggi 28 ottobre 1998, nelle lingue italiana, cinese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Regione Amministrativa
Speciale di Hong Kong
della Repubblica
Popolare Cinese



€ 0,94



16PDL0031570